

**Vito Sabatelli**

EHS Associate Director Merck KGaA, Giurista d'Impresa, Socio AIAS



Il ruolo del preposto come garante della salute e sicurezza sul lavoro:

profili giuridici e applicativi per un modello di vigilanza a più livelli

Tra le figure c.d. di garanzia previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quella del preposto è certamente tra le più complesse e discusse. Spesso non adeguatamente valorizzata e, al contempo, sottovalutata, essa si rivela elemento chiave per il corretto funzionamento di un sistema di prevenzione e protezione aziendale.

Il soggetto che riveste la funzione di preposto, si ritrova spesso in una posizione di conflittualità all'interno dell'Organizzazione: è infatti chiamato a coniugare gli obiettivi aziendali e il rispetto delle scadenze, con il controllo e il rispetto dell'effettiva applicazione delle misure di prevenzione definite dall'organizzazione. Dal punto di vista normativo, il ruolo è ben definito dall'art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08: *«persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»*. Questo spiega perché il semplice fatto che il lavoratore sia incaricato di gestire o di coordinare altri lavoratori lo rende, di fatto, investito delle responsabilità definite dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Se questa definizione permette di individuare in maniera relativamente semplice il preposto nelle piccole e medie realtà produttive, cosa ben più complessa si rivela essere nelle organizzazioni più grandi e strutturate. Queste ultime devono far fronte a specifiche

necessità, legate proprio alla specifica organizzazione interna: es. lavoratori operanti su turni, personale che ruota su più macchine o linee di produzione, esigenza di un riferimento operativo unitario all'interno della stessa area.

In questi casi si rende necessario dare uniformità nella gestione della forza lavoro e delle attrezzature da loro utilizzate, garantendo al contempo l'uniformità dell'azione di vigilanza. Esigenze che rendono talvolta indispensabile individuare un secondo livello di preposto, con funzione di mera sorveglianza applicativa delle direttive definite dall'organizzazione.

La normativa non prevede espressamente un preposto di secondo livello né parla di preposto di altri preposti. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto la plausibilità di articolare le funzioni di vigilanza su



più livelli, purché siano chiari i compiti, le responsabilità e gli ambiti di competenza.

I punti cardine a supporto di tale possibilità sono essenzialmente:

- nell'art. 2, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 assegna al datore di lavoro *«la responsabilità dell'organizzazione»*, identificandolo come il *«soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione»*, cioè la responsabilità di gestione e di organizzazione nelle modalità più consone alla realtà lavorativa, e questo, per poter adempiere al meglio agli obblighi che lo stesso decreto pone come *modus operandi* in materia di sicurezza sul lavoro. Concetto quello di *«responsabilità di organizzazione»* avallato dal D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa d'impresa nel quale, a proposito della invalidità del Modello Organizzativo e di Gestione (MOG), si parla di *«responsabilità di organizzazione»*; modello organizzativo espressamente richiamato dall'art. 30 del D.Lgs 81/08.
- E ancora, gli artt. 19 e 56 (sempre del D.Lgs. 81/08) rispettivamente titolati "Obblighi del preposto" e "Sanzioni per il preposto", recitano *«... secondo le loro attribuzioni e competenze, devono...»* e *«...nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti...»*, chiaro riferimento a due criteri fondamentali nell'individuazione del preposto, ossia le competenze (per un eventuale *culpa in eligendo*) e il range di attività assegnate al soggetto entro il quale questi dovrà vigilare e collaborare nella gestione del sistema di sicurezza dell'organizzazione.

Per questo si ritiene che il datore di lavoro nella propria libertà organizzativa, sulla base della complessità gestionale e al fine di uniformare l'applicabilità delle direttive aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, può decidere di suddividere in maniera gerarchica le responsabilità attribuite al preposto. Sul tema si è espressa varie volte la stessa Cassazione Penale (**n. 8423/22 e n. 10460/25**), riconoscendo la possibilità di disporre una ripartizione gerarchica delle fun-

zioni di vigilanza, purché siano definiti con chiarezza i compiti, le responsabilità e i confini di competenza. L'implementazione di un modello di vigilanza sostenibile su più livelli deve porsi l'obiettivo principale di garantire un sistema di vigilanza costante, strutturato e in linea con i principi della normativa vigente, attraverso:

- **Chiarezza organizzativa:** definire in modo esplicito compiti e limiti operativi ai diversi livelli di responsabilità, descrivendo le funzioni di vigilanza, le attività di controllo e le procedure di escalation.
- **Procedure interne:** predisporre procedure operative standardizzate, basate sui compiti attribuiti e sulle competenze tecniche necessarie (conoscenza dei rischi diretti e indiretti associati ai processi e alle attrezzature, fasi di escalation delle anomalie, composizione dei gruppi di lavoro, presenza di addetti alle emergenze, protocolli di emergenza, formazione specifica in base alla composizione dei gruppi di lavoro).
- **Integrazione con il sistema di gestione:** assicurare che le direttive aziendali siano recepite, tradotte in pratiche operative e costantemente monitorate attraverso indicatori di efficacia e conformità.
- **Distinzione tra livelli di responsabilità:**
 - Preposto di primo livello: supervisione generale con focus sull'aspetto organizzativo e gestionale, e di conoscenza dei rischi.
 - Preposto di secondo livello: funzione di controllo e collaborazione operativa, sia procedurale sia di segnalazione e identificazione dei rischi tecnico-operativi.

In sintesi

Il preposto resta al centro della governance della sicurezza, con ruoli differenti ma coerenti tra loro a seconda del livello di attribuzioni e competenze. Una strutturazione chiara, accompagnata da procedure interne efficaci e formazione mirata, consente di realizzare un sistema di vigilanza robusto, sostenibile e conforme alle esigenze normative.